



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
L'Aquila**

Prot. INT. N. 32 | 10.1 | SEG

Linee Guida sui contatti con i migranti minorenni e sulla trasmissione di documentazione alla Procura Minorile di L'Aquila, in relazione agli sbarchi presso i porti abruzzesi.

Premessa

Nella notte tra il 24 ed il 25 febbraio u.s. presso il porto di Ortona si è verificato, come a tutti ben noto, il primo sbarco di migranti, tratti in salvo dalla motonave "Aita Mari" battente bandiera spagnola

Le attività di sbarco, primo soccorso, identificazione e collocamento dei migranti sono state organizzate in base alle note procedure operative standard adottate dal Ministero dell'Interno. Tra i 38 migranti erano presenti 22 minorenni, di cui 20 non accompagnati, i quali sono stati collocati in diverse strutture all'interno del territorio regionale.

Per i minori accolti sul territorio nazionale le soluzioni possono essere diverse¹. Il dato rilevante nel caso di specie è costituito dal fatto che i minori sbarcati hanno ricevuto tutti collocazione in prima accoglienza sul territorio regionale. Pertanto, considerata l'attuale gestione degli sbarchi di migranti soccorsi in mare e l'interessamento diretto di un porto del territorio regionale, il sottoscritto Procuratore si è recato sul posto per verificare le modalità di approccio, in particolare con i minori stranieri, anche in previsione di possibili analoghi sbarchi futuri.

E' noto che il minore straniero non accompagnato, secondo la normativa vigente, deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell'art 403 del cc. L'attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è definito dall'art. 19 d.lgs. n. 142/2015 e, diversamente da quello degli adulti, non è gestito esclusivamente dal Ministero dell'Interno, in ragione della competenza prevista anche in capo agli Enti Locali, a prescindere da ogni distinzione tra MSNA richiedenti asilo/protezione internazionale o meno.

Raccomandazioni

Tutto quanto premesso, a decorrere dalla data odierna si raccomanda:

1) l'importanza che sin dal primo contatto dopo lo sbarco, si verifichi un preliminare contatto informativo con i minori, appena dopo le fasi operative di identificazione e sanitarie.

¹ dalle strutture temporanee attivate dai Prefetti ai sensi dell'art. 19 comma 3-bis del D.Lgs. n. 142/2015 (cosiddetti "Centri Accoglienza Straordinaria minori") ai centri di accoglienza comunali, nonché, dal 2020, ai progetti aderenti alla rete SIPROIMI, ridefinita come SAI - Sistema di accoglienza e integrazione - dal D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020.



Infatti, come specificato nel *Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, emanato nel 2021 dal Ministero dell'Interno in collaborazione con EASO², nella fase dell'identificazione da parte delle FF.OO., il servizio sociale (in collaborazione con il personale di polizia) si deve occupare di svolgere **un primo colloquio con il MSNA** (durante la fase dell'identificazione) al fine di individuare elementi per accertare la minore età e comprenderne le esigenze immediate, eventuali percorsi di accoglienza già vissuti e valutare vulnerabilità (*es. disabili, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili*).

L'art. 19, comma 5 D.lgs. n. 142/2015, dispone che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

E' fondamentale comprendere le vulnerabilità specifiche del minore ed in particolare se lo stesso, sin dalla partenza e durante il viaggio, sia o sia stato vittima di tratta, sfruttamento e/o altre forme di violenza o intimidazione. Queste informazioni sono estremamente utili per due ordini di motivi: 1) per verificare la sussistenza di notizie di reato suscettibili di ulteriore comunicazione e approfondimento; 2) per valutare la tipologia di accoglienza più confacente e soprattutto, il rimedio giurisdizionale più adeguato; infatti, per i minori presunte vittime di tratta di esseri umani sono attivabili rimedi specifici, in aggiunta alla procedura ordinaria di cui all'art. 19 co. 5 d.lgs 142/2015 (cfr. art. 25bis R.D. 1404/1934; art. 18 d.lgs 286/1998).

E' necessario che le Autorità di rapportino subito con il minore secondo un approccio multi-agenzia; pertanto, già in questa fase iniziale è opportuno che il colloquio avvenga in presenza del mediatore culturale, con la partecipazione di operatore sociale e delle forze dell'ordine, seguendo le regole di perizia già espresse nel citato *Vademecum* e nelle varie procedure operative (Save TC, UNHCR, IOM, etc.) anche in esso richiamate, possibilmente in spazi riservati e separati dalle altre procedure operative in corso nel luogo di sbarco.

Si specifica che in questi casi non è richiesto di verbalizzare dichiarazioni (con le forme degli artt. 351 e 357 c.p.p., salvo che il minore stesso non desideri farlo) ma di raccogliere informazioni chiare in uno schema tipo, per l'uso sopra indicato.

Nel caso di minori accompagnati da genitori, oltre alla normale attività di identificazione e rapporto, si specifica la rilevanza di eventuali dichiarazioni rese dai genitori con riferimento alle condizioni dei minori e ad eventuali violenze o traumi subiti.

² Elaborato dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con il supporto dell'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (Easo), e la collaborazione di dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai), ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim).

Tuttavia, è noto che nella fase della prima identificazione il minore possa essere traumatizzato ed impaurito e quindi, sia meno disponibile a fornire informazioni utili nell'immediatezza.

Per questi motivi si raccomanda di:

2) fornire adeguate sollecitazioni a tutte le strutture affinché, una volta avvenuto il collocamento, si proceda con solerzia al primo colloquio (presso la struttura di prima accoglienza) teso a favorire la tempestiva emersione degli elementi utili alla protezione del minore in un contesto meno traumatico e più rassicurante.

L'art. 5 della legge 47/2017 colloca il "primo colloquio" nella fase di prima accoglienza nei giorni immediatamente successivi all'ingresso del minore nel progetto, al fine di poter rilevare prontamente sia gli eventuali fattori di rischio, che possono esporre il minore a situazioni per lui pregiudizievoli, sia i fattori di protezione, che possono invece aiutarlo a mitigare la sua condizione di vulnerabilità, per poi avviare nei tempi concessi una presa in carico e un iter amministrativo adeguati.

Questo colloquio deve essere svolto da personale qualificato con adeguate conoscenze e abilità, tecniche relazionali e comunicative, acquisite nell'ambito di un percorso professionale specifico e con un'esperienza consolidata nel settore. Indispensabili e centrali sono sicuramente la figura del mediatore culturale e quella del tutore³.

Gli esiti del colloquio dovranno essere riportati in una dettagliata relazione che sarà inserita nella cartella sociale prevista dall'art. 9 comma 2 della legge n. 47/2017, che dovrà essere poi trasmessa in primis alla Procura Minorile di L'Aquila e ai Servizi Sociali del Comune. **E' fondamentale che tale relazione sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in tempi rapidi per non pregiudicare le scelte di assistenza in favore del minore.** In via alternativa, si può anche suggerire di redigere immediatamente una sintetica relazione che contenga le notizie salienti relative al minore, qualora esse riguardino particolari pregiudizi da lui subiti.

I Responsabili delle Strutture devono attivarsi affinché ciò venga adempiuto e comunicato.

E' patrimonio conoscitivo condiviso che frequentemente i MSNA, soprattutto se provenienti da aree asiatiche o dell'Africa subsahariana, sono o sono stati vittime di tratta, violenze, torture o altri episodi pregiudizievoli, in partenza o durante il tragitto.

Si confida, pertanto, in un'azione sinergica e uniforme su tutto il territorio regionale, nelle diverse fasi dello sbarco e della prima accoglienza, affinché i colloqui con i minori possano essere proficui rivelatori del loro vissuto e delle loro esigenze, per garantire la migliore tutela possibile e - qualora possibile - anche per rilevare fatti illeciti perseguibili.

Sarebbe, dunque, di grande utilità diffondere queste raccomandazioni presso tutte le autorità impiegate nelle procedure di sbarco, assistenza e identificazione, nonché presso tutte le strutture di prima accoglienza sul territorio regionale.

Oltre alle informazioni provenienti dal minore, è fondamentale e si raccomanda che:

3) il personale ASL impiegato subito dopo lo sbarco e deputato alla visita dei minori prestì attenzione al rilevamento di lesioni di varia natura, anche solo verosimilmente derivanti da fatti traumatici (che quindi possano riportare ad abusi, violenze, torture) e ne riferisca specificamente la tipologia nelle relative certificazioni che andranno a formare, sin dal primo momento, le note personali del minore.

³ Si veda il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria (ed. agosto 2018).

Non è sufficiente, dunque, una verifica limitata solo al riscontro dei sintomi di malattie infettive e/o contagiose, ma occorre procedere ad un esame completo, dopo aver chiesto espressamente al minore su eventuali violenze subite. Quanto riferito dal minore e/o quanto direttamente refertato deve essere riportato nella certificazione sanitaria. Si rammenta che, in siffatti casi, non si pone un problema di privacy dei dati sensibili, trattandosi di notizie che devono essere obbligatoriamente riferite all'Autorità Giudiziaria. Il personale della Questura deve farsi carico di trasmettere unitamente agli altri atti, anche le certificazioni mediche complete come sopra specificate, per comprendere traumi, lesioni o violenze subite dal minore.

A tale proposito, sarà interesse di questo Ufficio stilare anche una eventuale lista di domande e/o sollecitazioni utili (da rivolgere con le tecniche adatte e con l'uso delle sensibilità psicologiche e di mediazione necessarie) che possano essere di ausilio per un più agevole approccio ai colloqui, in particolar modo subito dopo lo sbarco. Si resta a disposizione per ogni chiarimento sul piano generale o specifico.

L'Aquila, 9 marzo 2023

Il Procuratore della Repubblica
David Mancini

